

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE



MEDIAZIONE E FORMAZIONE

(Autorizzazione Ministero della Giustizia n. 155 O.d.M. e n. 404 E.d.F.)

Normative di riferimento:

- **Decreto del Ministero della Giustizia et Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2011 n. 145**
- **Decreto del Ministero della Giustizia et Ministero dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180**
- **Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (attuazione dell'art. 60 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, aggiornato al Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148)**
- **Direttiva Comunitaria del Parlamento e del Consiglio n. 2008/52/CE del 21 maggio 2008**

Materie:

Condominio; Diritti reali; Divisione; Successioni ereditarie; Patti di famiglia; Locazione; Comodato; Affitto di aziende; Responsabilità professionale medica e sanitaria, Diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; Contratti assicurativi, bancari, finanziari.

Articolo 1

(Applicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in via stragiudiziale, in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un Giudice, di una clausola contrattuale, atto costitutivo, di uno statuto ovvero di propria iniziativa.

1.2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate da SR Mediazione e Formazione (“Organismo”) al momento del deposito della domanda di conciliazione presentata dalla parte istante o congiuntamente dalle parti in conflitto.

Eventuali modifiche e deroghe del presente Regolamento potranno essere previste d’intesa con l’Organismo e con le parti in conflitto.

2. Definizioni:

- a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. I mediatori sono specialisti in tecniche di conciliazione delle controversie, in possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia e selezionati dall' Organismo;
- c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- d) Organismo: SR Mediazione e Formazione con sede in Napoli – Via Guglielmo Sanfelice, 33;
- e) Regolamento: il presente Regolamento di procedura dell'Organismo;
- f) controversie: le controversie indicate nell'articolo 2 del presente Regolamento;
- g) parti: le parti del procedimento di conciliazione disciplinato dal Regolamento;
- h) segreteria: la segreteria dell'Organismo;
- i) esperto: il soggetto nominato dal Mediatore per svolgere funzioni di consulenza nel corso del procedimento di conciliazione.

Articolo 2

(Ambito oggettivo)

Sono oggetto di mediazione per la conciliazione le controversie per le seguenti materie: Condominio; Diritti reali; Divisione; Successioni ereditarie; Patti di famiglia; Locazione; Comodato; Affitto di aziende; Responsabilità professionale medica e sanitaria, Diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; Contratti assicurativi, bancari, finanziari e comunque vertenti su diritti disponibili.

Articolo 3

(Luogo e modalità della mediazione)

1. La mediazione si svolge nelle sedi dell'Organismo o in alternativa, con il consenso delle parti e del Mediatore, può essere fissato lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo.

2. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche sul sito all'indirizzo www.srmediaform.it.

L'uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione.

La piattaforma on line è stata predisposta al fine di garantire il rispetto delle norme relative alla sicurezza delle comunicazioni e alla riservatezza.

Articolo 4

(Indipendenza, imparzialità e sostituzione del Mediatore)

1. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nella lista di SR Mediazione e Formazione consultabile sul sito internet dell'Organismo, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta nonché l'eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del Mediatore, secondo i seguenti criteri:

- a. se il valore della lite è inferiore a 500.000 euro, l'Organismo designa il Mediatore ritenuto più idoneo;
- b. se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, l'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati.

L'Organismo nomina Mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, nomina il Mediatore tra i candidati proposti.

Le parti possono fornire una comune indicazione del Mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo.

2. Al Mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi direttamente o indirettamente con i servizi svolti, ad eccezione di quelli strettamente inerenti ai servizi stessi, nonché di percepire compensi di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo direttamente dalle parti.

3. Per ciascuna controversia, prima di avviare il procedimento di mediazione, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, conforme al modello allegato al presente Regolamento.

4. In casi eccezionali l'Organismo può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con altro della propria lista avente la medesima esperienza e competenza.

5. Il Mediatore, a procedimento iniziato, ha l'obbligo di comunicare all'Organismo qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza e l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

6. Il Mediatore dovrà concludere la procedura entro 3 mesi dalla data del deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa.

7. Il Mediatore ha la facoltà di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno tenendo conto delle circostanze del caso, della volontà delle parti e della necessità di portare a termine la procedura nel più breve tempo possibile;

8. Su istanza di parte, il responsabile dell'Organismo provvede all'eventuale sostituzione del Mediatore con altro iscritto nella lista dell'Organismo stesso.

9. Ogni qualvolta l'Organismo nominerà un nuovo Mediatore, per una controversia già instaurata, la procedura continuerà senza aggravio di spese per le parti, ferma restando la conclusione della stessa nei mesi previsti dalla normativa.

Articolo 5

(Obblighi di riservatezza)

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
3. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

Articolo 6

(Istanza di mediazione e adesione)

1. L'istanza di mediazione è rivolta all'Organismo da una o più parti interessate alla controversia, a mezzo raccomandata a/r ovvero mediante strumenti telematici con garanzia dell'avvenuta ricezione, compilando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo, disponibile con modalità informatiche sul sito internet www.srmediaform.it o su materiale cartaceo presso la segreteria dello stesso Organismo.
2. L'istanza di mediazione contiene:
 - a) le generalità e i recapiti dell'istante, compresi quelli telefonici e quelli eventuali di posta elettronica;
 - b) breve descrizione della controversia e i recapiti delle altre parti compresi quelli telefonici e quelli eventuali di posta elettronica;
 - c) il valore attribuito alla controversia;
 - d) memorie (sintetiche, riepilogative della controversia) e documenti ritenuti utili per la comprensione della controversia;
 - e) documento comprovante il versamento delle spese di avvio del procedimento. Se la domanda è congiunta, diversamente, si applicherà il successivo comma 5 dell'art. 6.
 - f) la dichiarazione di accettazione del Regolamento e l'espreso impegno di ottemperare agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento stesso.
 - g) l'indicazione del Mediatore scelto nella lista dell'Organismo, consultabile anche dal sito internet.

3. L'istanza può essere redatta o dalla parte o da persona dalla stessa delegata, ma deve essere comunque sottoscritta anche dalla parte istante.

4. Ricevuta l'istanza, l'Organismo entro 30 giorni lavorativi ne dà *comunicazione* alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, indirizzandola ai recapiti indicati dall'istante nella domanda di mediazione e rendendo noto il termine per l'adesione che non potrà essere superiore a 5 giorni lavorativi dal ricevimento della convocazione di mediazione, nonché la misura delle spese da corrispondere ai sensi dell'articolo 10. L'adesione dovrà pervenire all'Organismo con raccomandata A/R ovvero mediante strumenti telematici con garanzia dell'avvenuta ricezione. L'organismo nomina il Mediatore che fissa la data della prima riunione che si deve tenere entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui perviene all'Organismo l'adesione del destinatario o dell'ultimo dei destinatari.

5. Nel caso in cui l'istanza sia presentata congiuntamente dalle parti, l'Organismo nomina il Mediatore eventualmente scelto dalle stesse; in assenza di tale scelta il Mediatore verrà nominato ai sensi dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento. Il Mediatore fissa la data della prima riunione che si deve tenere entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'Organismo ha ricevuto l'istanza.

Articolo 7

(Procedura di mediazione)

1. Nella prima riunione il Mediatore invita le parti a chiarire le proprie posizioni, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo. Le parti devono farsi assistere nel procedimento da avvocati e possono farsi assistere da persone di loro fiducia nonché presentare memorie e documenti. Inoltre, le parti possono farsi rappresentare da un procuratore speciale al quale siano stati conferiti i necessari poteri per transigere e conciliare. Non potranno essere presentate ulteriori memorie e/o documenti.

2. Se una delle parti convocate e aderenti non è presente alla prima riunione, il Mediatore, su istanza della parte presente, provvede ad una seconda convocazione; nel caso in cui non si provveda ad una seconda convocazione il Mediatore dichiara conclusa la procedura e ne dà atto in apposito verbale.

2.1. Nei casi in cui l'esperimento del tentativo di mediazione è obbligatorio ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, co. 4 D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Mediatore conduce gli incontri senza formalità di procedura e senza verbalizzazione, sentendo le parti separatamente e in contraddittorio tra di loro, con lo scopo di chiarire in via preliminare i termini della controversia e provocare l'emersione dei punti di accordo tra le parti. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Mediatore si può avvalere di esperti o di periti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Il compenso degli esperti o dei periti viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e deve considerarsi

aggiuntivo rispetto agli importi stabiliti per la mediazione dall'art. 16 del D.I. 180/2010 (e relativa tabella A) e dalla tabella liberamente determinata.

4. Con il consenso dell'Organismo, del Mediatore e delle parti possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione altri mediatori, dando precedenza a quelli del proprio elenco, a titolo di tirocinio come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 145/2011. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

4.1. Se nel corso della procedura il Mediatore rappresenta la necessità del supporto di altri Mediatori (Collegio di Mediatori), l'Organismo ne nomina uno o più in funzione della complessità della materia, senz'alcun aggravio aggiuntivo per le parti.

5. Le comunicazioni all'Organismo relative alla procedura di mediazione sono validamente effettuate per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante strumenti telematici con garanzia dell'avvenuta ricezione.

Articolo 8

(Esiti della procedura di mediazione)

1. La mediazione si considera conclusa quando:

- le parti hanno conciliato la controversia; - in caso di impossibilità a raggiungere una conciliazione;
- decorsi 45 giorni dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con l'Organismo.

2. Il Mediatore può inoltre aggiornare l'incontro di mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

3. Di quanto sopra il Mediatore dà atto in apposito processo verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal Mediatore che ne certifica le firme. Il Mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

4. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

5. Qualora non si pervenga a un accordo, il Mediatore valuta con le parti la possibilità di ricorrere a un'altra procedura di risoluzione della controversia, ovvero alla proposta del Mediatore come prevista dalla normativa vigente.

6. In caso di mancata accettazione della proposta del Mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 5 giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione delle parti.

7. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un Mediatore dell'Organismo diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.

8. In caso di fallita conciliazione per mancata partecipazione di una parte, la parte interessata alla proposta del Mediatore deve farne richiesta scritta entro 3 giorni decorrenti dalla data fissata per l'incontro di mediazione. Spetta al Mediatore nominato, o ad altro ad hoc designato dal responsabile dell'Organismo, valutare se sussistano gli elementi necessari alla formulazione della proposta.

9. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Articolo 9

(Valore della controversia)

Ai fini della determinazione delle indennità a carico delle parti, qualora il valore indicato dall'istante sia notevolmente divergente da quello asserito dalla controparte, ovvero sia indeterminato o indeterminabile, l'Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. Qualora il valore di controversia indicato dall'istante sia d'importo inferiore all'accordo raggiunto in conciliazione, l'indennità dovuta dalle parti dovrà essere incrementata in corrispondenza dello scaglione equivalente della tabella allegata al presente regolamento. Qualora il valore di controversia indicato dall'istante sia d'importo superiore all'accordo raggiunto in conciliazione, l'indennità dovuta dalle parti rimarrà al valore determinato nella domanda di conciliazione.

Articolo 10

(Indennità a carico delle parti)

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati direttamente all'Organismo con le modalità indicate sulla modulistica o nel regolamento di mediazione. E' fatto divieto ai Mediatori di ricevere qualsiasi forma di pagamento dalle parti in mediazione. Le indennità di mediazione sono dovute da ogni parte con le modalità previste nell'art. 16 del D.I. 180/2010 e nella misura stabilita nella tabella allegata

Articolo 11

(Diritto di accesso agli atti del procedimento)

1. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti.

Fermo restando quanto sopra è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione che l'Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione.

Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

Articolo 12
(Clausola Finale)

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, come pure in ipotesi d'incertezza nell'interpretazione, valgono le norme e principi stabiliti nel D.Lgs. 4 marzo 2010 e nel D.I. 180/2010.

Articolo 13
(Criteri di determinazione dell'indennità)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00 (oltre IVA) entro il valore della controversia di € 250.000,00 ovvero € 80,00 (oltre IVA) se si supera tale valore, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e da ogni parte chiamata alla mediazione al momento della adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte interamente prima dell'inizio del primo incontro di

mediazione. In ogni caso, le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 D.Lgs. 28/2010 e succ. mod. e integr..

Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di Mediatori, di nomina di uno o più Mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte a eccezione delle spese di segreteria che devono essere corrisposte da ogni parte che aderisce alla procedura.

13. Gli Organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

TABELLA LIBERAMENTE DETERMINATA

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 60,00;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 100,00;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 200,00;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 400,00;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 650,00;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.200,00;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.500,00;

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 4.000,00;

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 6.000,00;

oltre Euro 5.000.000: Euro 10.000,00

Ciascuna parte deve corrispondere gli importi di cui alla tabella precedente, in misura non inferiore 50%, prima dell'incontro di mediazione. Tutti gli importi possono essere oggetto di modifica previo accordo delle parti e dell'Organismo.

L'eventuale parte di spese di mediazione non versate prima dell'incontro, e gli eventuali aumenti di legge, devono essere versati al termine della procedura, e sono condizione per il rilascio del verbale

positivo o negativo. Le spese non previste dall'art. 16 del DM 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla tabella delle indennità.

**TABELLA DELLE INDENNITA' PER LE MEDIAZIONI OBBLIGATORIE
CORRISPONDENTE A QUELLA DI CUI AL D.I. 180/2010 (aggiornata al D.M. 145/2011)**

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000: Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.